

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASALCIPRANO

Provincia di Campobasso

COPIA

Publicata all'Albo Pretorio
Reg. Pub. n.
in data 27-07-2020

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 11 del 20-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.

Nell'anno *duemilaventi* mese di *Luglio* il giorno *venti* con inizio alle ore 19:00 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** di **prima convocazione**.

Presiede MAURIZIO PETTI che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	PETTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
2	CASTELLI ELISEO	CONSIGLIERE	Presente
3	MASTRACCHIO LOREDANA	CONSIGLIERE	Presente
4	BATTISTA CLAUDIA	CONSIGLIERE	Assente
5	ALFIERO LORIS	CONSIGLIERE	Assente
6	IAMMATTEO ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
7	ANTONECCHIA REMO	CONSIGLIERE	Assente
8	LOMBARDI ANTONELLA	CONSIGLIERE	Assente
9	ROSSI MONIA	CONSIGLIERE	Presente
10	LOMBARDI RUDY	CONSIGLIERE	Presente
11	LOMBARDI SANDRO	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 5

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO PIACENTINO SALATI che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: < A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.>;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

VISTI in particolare da 748 a 757 dell'art.1 della citata legge 27 dicembre 2019, n.160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

748. <L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a

753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.
Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.

Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote>.

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 18/04/2019 avente ad oggetto <Determinazione aliquota TA.SI. anno 2019>;

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 18/04/2019 avente ad oggetto <Determinazione aliquota I.M.U. anno 2019>;

VISTO l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che testualmente recita: <169.. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.>;

VISTO inoltre l'art.193, comma 3, del TUEL , così come modificato dall'art.74, comma 1, n.35), lett. c), D.Lgs: 23 giugno 2011, n.118, aggiunto dall'art.1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, per il quale: "per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma

169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data " (del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio);

VISTO l'art. 138 del d.l. 34/2020 "Decreto Rilancio", che abroga il comma 779 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, e che contiene disposizioni ai fini dell'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

RICHIAMATO l'art.1, comma 767,della legge 27 dicembre 2019, n.160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: <Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti l'anno precedente.>;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n.1/DF del 18 febbraio 2020 relative al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756,757 e 767 , art.1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art.13, comma 15, del D.L.6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: < Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali>;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 , comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 , i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

UDITO l'intervento illustrativo del Sindaco con la quale dichiara che non ci sono possibilità di bilancio per diminuire l'entrata, che pertanto viene confermata;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

tutte le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **DI APPROVARE** il < per l'anno 2020 > nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova **Imposta Municipale Propria (IMU)**, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	8,60
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per	5,00

	ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 + detrazione € 200 come per legge.	
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato.	====
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Riduzione del 50% ammessa solo nel caso di rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale vigente.	8,60
5	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986.	8,60
6	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.	8,60
7	Immobili locati.	8,60
8	Aree fabbricabili.	8,60
9	Terreni agricoli esenti per legge.	====
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale.	1,00
11	Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.	8,60
12	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati. L'esenzione è subordinata alla presentazione di dichiarazione IMU al Comune per l'anno di riferimento.	====
13	Fabbricati categoria A10 , C1 , C3.	8,60
14	Fabbricati D1 , D7 , D8.	8,60

2. **DI DARE ATTO** che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;

3. **DI DISPORRE** che copia della presente deliberazione , ai sensi dell'art.1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;

4. **DI SOTTOPORRE** il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di *"amministrazione trasparente"*;

5. **DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, Tuel. 267/00.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: **Favorevole**

Li, 20-07-2020

SERVIZIO FINANZE
F.TO D'AVERSA LAURA

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: **Favorevole**

Lì, 20-07-2020

SERVIZIO TECNICO
F.TO DEL GRECO FRANCESCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE
MAURIZIO PETTI

F.TO IL VICE SEGRETARIO
PIACENTINO SALATI

Il sottoscritto Messo certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo comune il _____ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Li _____

IL MESSO COMUNALE
F.TO GIOVANNI BATTISTA

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-07-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile e/o a seguito di pubblicazione in data 27-07-2020

Li _____

IL VICE SEGRETARIO
F.TO PIACENTINO SALATI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li _____

IL VICE SEGRETARIO
PIACENTINO SALATI